

Avv. Vincenzo Caiazzo
Via A. Lamarmora n. 31
20122 Milano
Tel. 02/36.56.90.97 – fax 02/55.19.18.59
Cell. 347/5645739
Email: avv.vincenzo_caiazzo@virgilio.it
PEC: vincenzo.caiazzo@milano.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – ROMA

Sez. III Bis

RICORSO

per MOTIVI AGGIUNTI

proposto da

Dottoressa **ANTONIA MASSAROTTO**, nata a Potenza il 17 ottobre 1978 (c.f. MSSNTN78R57G942X), residente a Latina in Via Piattella n. 48, rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Vincenzo Caiazzo (c.f. CZZVCN73S21C933D), Stefano D’Ancona (c.f. DNCSFN73A04F205S) e Crescenzo Rubinetti (c.f. RBNCS74B06G942N) del Foro di Milano e domiciliata presso lo studio del primo in Milano Via Lamarmora n. 31.

Ai sensi dell’art. 136 D.lgs. 104/10 si indica l’indirizzo PEC di vincenzo.caiazzo@milano.pecavvocati.it, stefano.dancona@milano.pecavvocati.it e crescenzo.rubinetti@milano.pecavvocati.it ed il numero di telefax 02.55.19.18.59,

- *ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO, (c.f. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura dello Stato di Roma;

- *resistente*

NEI CONFRONTI DI

VALERIO GUIDO MASINI, (c.f. MSNVRG94S28E884H), residente in Via F. Corridoni n. 18, Verolavecchia (BS).

- *controinteressato*

per l’annullamento previa sospensione o altro provvedimento cautelare idoneo di

- Decreto m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0000381 in data 2 marzo 2023 del Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -, con il quale il Direttore Generale ha approvato “*le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23,*

la classe di concorso AB25 – Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia” (doc. 1), nonché le allegate graduatorie AB25 che costituiscono parte integrante di detto Decreto (doc. 2);

nel ricorso N.G.R. 16831/2022,

proposto da

Dottoressa **ANTONIA MASSAROTTO**, con gli Avv.ti Vincenzo Caiazzo, Stefano D’Ancona e Crescenzo Rubinetti;

- *ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, con l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni,

- *resistente*

NEI CONFRONTI DI

VALERIO GUIDO MASINI, (c.f. MSNVRG94S28E884H), residente in Via F. Corridoni n. 18, Verolavecchia (BS), non costituito in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione o altro provvedimento cautelare idoneo di

- Verbale n. 8 del 15 settembre 2022 recante “Svolgimento prove orali” della Commissione d’esame AB25 – Lingua inglese nella Scuola secondaria I Grado, Sottocommissione 1 nominata dal Ministero Istruzione per il Concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché allegata tabella contenenti giudizi relativi alla prova orale della dr.ssa Antonia Massarotto e l’attribuzione del punteggio di 64/100;

- del provvedimento/atto, emanato o emanando, di approvazione del verbale di cui al punto che precede nonché atto/provvedimento, emanato o emanando, di approvazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva relativa ai vincitori del concorso di cui al punto che precede;

ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche non conosciuto, anche emesso dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 7 Decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, ivi compreso, ove occorre possa, l’atto/provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 7 Decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, è stato determinato/approvato il quadro di

riferimento dei criteri/giudizi allegata al verbale di cui al punto che precede, nella parte in cui il quadro pre-determina i giudizi e nella parte in cui lo stesso riserva alle commissioni giudicatrici potere di valutazione riferito alla “interazione orale” (ambito n. 3); il Bando di concorso nella parte in cui stabilisce che la Commissione «*accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue*» (art. 8 co. 7).

FATTO

1.- La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami ai fini del reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto 21 aprile 2020 n. 499 del Ministero dell’Istruzione, per la classe di concorso AB25 – Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia.

2.- Superata la prova scritta con votazione 74/100, la stessa, il 15 settembre 2022, sosteneva la prova orale conseguendo dalla Commissione Giudicatrice una votazione negativa.

Il 14 novembre 2022, quindi, la medesima notificava al Ministero dell’Istruzione e ad uno dei controinteressati – nella fattispecie individuato nel Dottor Valerio Guido Masini, quale concorrente che, nella medesima sessione, aveva conseguito un punteggio positivo – ricorso avanti il TAR per la Regione Lombardia (R.G.N. 3128/2022), impugnando, tra gli altri, il Verbale n. 8 del 15 settembre 2022, recante “Svolgimento prove orali” della Commissione d’esame AB25 – Lingua inglese nella Scuola secondaria I Grado, Sottocommissione 1 nominata dal Ministero Istruzione per il Concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022.

3.- All’esito della Camera di Consiglio del 20 dicembre 2022, il TAR per la Regione Lombardia, con ordinanza n. 2826/2022, declinava la propria competenza territoriale in favore di codesto Tribunale Amministrativo Regionale, avanti il quale il ricorso è stato riassunto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del c.p.a.

4.- All’esito della Camera di Consiglio del 7 febbraio 2023, con ordinanza n. 802/2023, “*ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 6116 del*

2019 ... (e) di chiedere all'amministrazione se è medio tempore stata approvata la graduatoria in questione", codesto Tribunale ha disposto "procedersi all'integrazione del contraddittorio ... (e) che l'amministrazione fornisca i chiarimenti in questione" e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 4 aprile 2023.

Questa difesa ha provveduto all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami e la resistente depositava nota in data 16 febbraio 2023 nella quale si dava atto che *"allo stato, la graduatoria definitiva di merito della classe di concorso AB25 non risulta approvata"*.

5.- Il 2 marzo 2023, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Decreto indicato in epigrafe, con il quale il Direttore Generale ha approvato la graduatoria di cui trattasi.

Con tale decreto si è conclusa la procedura concorsuale alla quale ha partecipato la ricorrente e si è quindi "cristallizzata" l'esclusione della medesima, con la conseguenza che la Dottoressa Massarotto si vede costretta a ricorrere nuovamente a codesto Giudice, chiedendo l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe (recante l'approvazione delle graduatorie di merito) per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Illegittimità per illegittimità derivata.

Stante il rapporto di presupposizione tra gli atti impugnati con il ricorso principale ed il decreto di approvazione della graduatoria concorsuale classe AB25 in questa sede impugnato, quest'ultimo, nella parte in cui esclude dalla graduatoria finale la Dottoressa Massarotto, è illegittimo per gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo (con riguardo agli atti ad esso presupposti) che qui di seguito integralmente si recepiscono e riproducono:

“

1. ***Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al quadro di riferimento approvato dalla Commissione nazionale ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c. 4 del Decreto Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021.***

Come evidenziato in punto di fatto, l'art. 5 co. 4 del D.M. 9 novembre 2021 prevede: «La prova orale ha una durata complessiva di 45 minuti ... e consiste nella progettazione di un'attività didattica, ...».

Tale disposizione, che era già contenuta nel DM 20 aprile 2020, appare significativa, in quanto contiene un'indicazione di massima da parte del Ministero sul tempo ritenuto congruo, affinché le Commissioni di concorso possano valutare correttamente i concorrenti.

Seppure venga indicato un tempo massimo (45 minuti) era assolutamente ragionevole, opportuno se non obbligatorio, che ogni Commissione avrebbe dovuto impiegare un tempo per lo meno "vicino" a quello previsto dalla norma.

La circostanza che nel caso di specie la Commissione abbia impiegato meno di 20 minuti per l'esame della ricorrente – così come di tutti gli altri candidati – appare dunque sproporzionato rispetto all'indicazione normativa, considerato che tale frazione temporale è il 44% del tempo indicato dall'art. 5 co. 4, DM citato. Questa circostanza rende ragionevole l'ipotesi per cui la Commissione abbia valutato in maniera affrettata la preparazione della ricorrente, attribuendole una votazione inferiore alla sufficienza. E dunque tale valutazione, contenuta nel verbale impugnato, è da censurare.

Il prospettato sintomo di eccesso di potere è rafforzato da un'altra circostanza e, cioè, che in quei 20 minuti imposti dalla Commissione la ricorrente abbia dovuto esporre una lezione mostrando e spiegando ben 32 slide. Insomma, il tempo stabilito in maniera rigida dalla Commissione prima dell'effettivo esame di ogni candidato ha imposto alla ricorrente un ritmo forzato tale per cui la stessa si è trovata costretta a dedicare ad ogni slide poco più di 30 secondi!

È evidente che il modo di procedere della Commissione, stabilendo, poco prima dell'espletamento dell'esame orale, un rigido tetto per tutti i concorrenti non adattabile alle concrete esigenze di ognuno, è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza. Ciò rende illegittimo il verbale contenente la valutazione.

La censura è ancora più evidente, ove si consideri che, al momento della convocazione della ricorrente, 24 ore prima della prova orale, per l'estrazione del relativo quesito, la Commissione, pur potendo ragionevolmente comunicarle il tempo che le sarebbe stato concesso per l'esposizione della lezione inerente al quesito estratto, non l'avvia fatto. Una tale omissione non ha permesso che la ricorrente potesse progettare in maniera

adeguata la lezione oggetto dell'esame orale, tenendo quindi conto del timing. E ciò è aggravato dal fatto che la Commissione solo nel comunicare ai candidati il tempo concesso ha preannunciato la "sanzione" che sarebbe derivata dal superamento del tempo concesso, vale a dire una valutazione negativa.

Tanto più che una parte del giudizio concerneva proprio la capacità di progettazione didattica...!

Né vale eccepire che anche gli altri candidati siano stati posti in tale condizione, considerato che evidentemente ognuno ha diversa capacità di "improvvisare". Ma la capacità di improvvisazione non era certo oggetto di valutazione in sede di esame, bensì lo era la capacità di progettazione didattica.

La ricorrente ha rispettato il tempo di 20 minuti concesso dalla Commissione, ma per fare ciò ha dovuto necessariamente saltare e non esplicitare alcuni passaggi nell'esposizione del progetto che, se opportunamente esposti, avrebbero portato la Commissione a comprendere pienamente il progetto di lezione, con conseguente attribuzione di un punteggio adeguato, sicuramente maggiore a quello effettivamente attribuito.

Ma vi è di più.

Dalla lettura della griglia di riferimento e delle norme ministeriali, sembra evidente che la prova orale, proprio perché finalizzata alla valutazione della capacità di insegnamento dei candidati, non era nient'altro che la simulazione di una lezione sul tema che, come detto, era stato assegnato al candidato nelle 24 ore precedenti. Ciò, oltre che dal tenore della griglia valutativa, lo si evince chiaramente dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 326/2021, laddove il legislatore parla di valutazione della capacità di progettazione didattica anche con riguardo all'inclusione agli alunni DVA o BES. È in questo senso che deve intendersi l'espressione contenuta nella norma in cui si afferma che la "prova orale ... consiste nella progettazione di un'attività didattica" ossia dell'attività didattica che si svolge nel contesto di una lezione. Ed allora, alla luce della previsione, è facile comprendere che il tempo massimo di 45 minuti per lo svolgimento di detta prova orale era stato stabilito dal Ministero dell'Istruzione poiché le lezioni nella scuola secondaria durano in media 55 minuti (in alcuni casi anche 50 a seconda delle previsioni del Consiglio di Istituto) non già per esigenze di celerità dello svolgimento delle prove concorsuali.

Essendo l'oggetto della valutazione della prova orale la capacità del candidato di tenere una lezione su un tema assegnato, simulando una lezione in classe, è evidente che illegittima ed arbitraria sia stata la riduzione del tempo della prova orale a venti minuti posta in essere dalla Commissione.

Tale tempo non ha consentito ai commissari di valutare congruamente e opportunamente la capacità di progettazione didattica della ricorrente.

Ad adiuvandum, vi è una terza evenienza che depone per la fondatezza del motivo di gravame in epigrafe.

Dall'esame della griglia di valutazione, approvata e fornita dalla Commissione Nazionale alle commissioni d'esame nominate nelle diverse circoscrizioni, appaiono tre ambiti.

Si tratta, in specifico delle seguenti competenze:

- 1. Progettazione didattica efficace anche con riferimento alle TIC, finalizza al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti;*
- 2. Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche;*
- 3. Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine professionale. Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione, con riferimento almeno al livello C1 del quadro Comune Europeo di riferimento.*

Si tenga conto che gli elencati 3 ambiti rappresentano la compressione dei 5 ambiti di competenze che il precedente Decreto Ministeriale imponeva alle Commissioni di accertare per ogni concorrente.

Andando alla lettura dei c.d. "indicatori" contenuti nella griglia, di fianco agli ambiti, ci si rende conto della complessità della valutazione che la Commissione veniva chiamata a svolgere in sede di prova orale. Anche questo elemento permette di affermare che 20 minuti fosse un tempo non sufficiente per svolgere una valutazione corretta dei candidati in sede orale.

2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento del fatto.

Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifesta.

Con riferimento all'ambito n. 3 (interazione orale) la Commissione ha espresso rispetto alla ricorrente il seguente giudizio: «Comprende espone e interagisce in modo

*schematico con inesattezze lessicali, grammaticali e/o sintattiche e diversi errori di pronuncia **che non consentono una comunicazione efficace e limitano la fluenza**».* Conseguentemente la Commissione ha attribuito alla ricorrente **un punteggio di 18 su 30**.

*Si tratta di un giudizio contraddittorio rispetto al fatto che, secondo il Certificato prodotto e posseduto al momento dello svolgimento della prova orale la ricorrente ha un **livello di comprensione ed esposizione orale C2, cioè il sesto e massimo livello** (certificato rilasciato dalla Società Language Cert Ltd, UK Company, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione; tale certificato datato 23 aprile 2022 è stato rilasciato sia con riferimento all'inglese orale che scritto, (cfr. docc. 2 e 3).*

Questo livello viene detto corrispondente al “bilingue”. Un madrelingua inglese con un eccellente livello di educazione scolastica è tecnicamente al livello C2. In genere, non molti studenti di inglese raggiungono questo livello.

*Secondo le linee guida ufficiale del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue messo a punto dal Consiglio d'Europa, <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>) **una persona al livello C2 è in grado, dal punto di vista dell'oralità:***

- 1. È in grado di comprendere facilmente qualsiasi tipo di lingua a velocità naturale, sia dal vivo sia registrata.*
- 2. È in grado di individuare le implicazioni socioculturali nella maggior parte delle interazioni nell'ambito di discussioni informali condotte a una velocità naturale*
- 3. È in grado di comprendere conferenze ed esposizioni specialistiche anche se si avvalgono di espressioni colloquiali e regionali e di terminologia con cui non ha familiarità. È in grado di fare inferenze appropriate, quando le relazioni e le implicazioni non risultano esplicite. È in grado di capire battute umoristiche o allusioni in una presentazione.*
- 4. È in grado di comprendere informazioni specifiche da annunci pubblici, anche se l'emissione è di cattiva qualità, con distorsioni acustiche e/o visive, ad es. in una stazione, allo stadio o in una vecchia registrazione. È in grado di comprendere informazioni tecniche complesse, quali istruzioni o specifiche per l'uso di prodotti e servizi che risultano familiari.*

5. *È in grado di comprendere un'ampia gamma di materiale registrato o trasmesso via radio, anche se qualche parte è in lingua non standard, individuando anche fini dettagli, compresi gli atteggiamenti impliciti e i rapporti intercorrenti tra le persone;*
6. *È in grado di seguire film in cui si fa largo uso di espressioni gergali e idiomatiche. È in grado di comprendere nel dettaglio gli argomenti trattati in emissioni televisive impegnative, come quelle relative ad approfondimenti, interviste, dibattiti e talk show. È in grado di comprendere le sfumature e i significati impliciti nella maggior parte dei film, delle rappresentazioni teatrali e dei programmi televisivi, a condizione che la lingua usata sia standard o in una varietà familiare* (<https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>, p. 51 - 57).

Tenendo conto, dunque, del certificato di cui la ricorrente è in possesso, sembra che una valutazione congrua della Commissione avrebbe dovuto collocarla nella quinta fascia (da 27 a 30 punti) relativa ai soggetti in grado di comprendere esporre ed interagire in modo fluido. In ogni caso non può ritenersi che il punteggio attribuiti di 18/30 sia corretto.

Va osservato che l'attribuzione di un punteggio congruo avrebbe permesso alla ricorrente di conseguire un punteggio di 70/100, superando la prova orale.

Oltre all'illegittimità del verbale della commissione d'esame, va, ove possa occorrere, censurato sia l'art. 8 co. 7 del Bando (la Commissione «accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue») sia l'inserimento da parte della Commissione Nazionale, nel contesto della prova orale, di un'ampia riserva di valutazione affidata alle singole commissioni e riferita all'interazione orale dei candidati.

È, infatti, irrazionale ed illogico che, in presenza di un sistema di accertamento e certificazione della conoscenza delle lingue come quello vigente a livello nazionale e internazionale, ove esistono Enti certificatori che stabiliscono competenze linguistiche, la Commissione Nazionale abbia ritenuto, nel "quadro di ambiti" di cui nel quadro-tabella, di attribuire alle commissioni d'esame il potere di accertare qualcosa che è già certificato.

È come se si pretendesse, nel contesto delle gare di appalto di lavori, che l'accertamento della capacità tecnica non potesse essere dimostrata dalla Certificazione SOA.

Oltretutto, il peso attribuito alla valutazione dell'interazione orale, e dunque della capacità di esprimersi in lingua, è sproporzionato rispetto a quanto detto e cioè all'esistenza del sistema delle certificazioni.

*A questo proposito, va stigmatizzato il fatto che, esaminando la Tabella allegata alla prova d'esame contenente i tre ambiti di valutazione (Tabella, lo si ribadisce, fornita dalla Commissione Nazionale), **la forbice di punteggio relativa all'ambito "interazione orale" (ambito n. 3) è da 0 a 30 punti sul punteggio massimo totale di 100 attribuito per la prova orale: un peso senz'altro sproporzionato che ha pregiudicato la ricorrente.***

In virtù di tale considerazione, ove occorrer possa, si chiede a Codesto Illustrissimo Tribunale di annullare, quella parte di provvedimento della Commissione Nazionale che recepisce nella griglia di valutazione delle commissioni d'esame anche l'ambito n. 3 "interazione orale".

A considerazioni simili si arriva, per altre ragioni, riguardo alle valutazioni espressi in relazione all'ambito n. 1 "Progettazione didattica efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti" e all'ambito n. 2 "padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche".

Alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 27, che risponde alla motivazione preconfezionata, di cui infra, "manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle TIC" (forbice punteggio 14-27) ed il punteggio di 19, che risponde alla motivazione "tratta l'argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise" (forbice 11-20) (cfr. doc. 1).

Tale giudizio ha ad oggetto il progetto didattico assegnato alla ricorrente nelle 24 ore antecedenti la prova orale dal titolo "Easter time" e la sua esposizione in tale sede alla Commissione (cfr. doc. 8)

Con riserva di depositare in vista dell'udienza camerale una perizia, è appena il caso di osservare che detto progetto appare prima facie tutt'altro che disorganico, confuso e generico. Esso consta di 32 slide nel quale l'unità didattica viene compiutamente affrontata con la previsione di specifiche metodologie di insegnamento per gli alunni

DVA e BES, con la previsione degli obiettivi da raggiungere da parte degli alunni e dei criteri di verifica.

Di fronte ad elaborato di tal fatta il giudizio espresso dalla Commissione sulla ricorrente appare davvero irragionevole e frutto di un travisamento dei fatti e dei presupposti per quanto riguarda l'elaborato in sé e comunque incomprensibile per quanto riguarda la sua esposizione: se un candidato ha predisposto nelle 24 ore antecedenti la prova orale un siffatto elaborato non può manifestare una capacità di progettazione disorganica e confusa e non può trattare l'argomento assegnato in modo disorganico e confuso, a meno che non gli sia stato in qualche modo "impedito" di illustrare compiutamente la progettazione didattica predisposta in conseguenza del limite di tempo di 20 minuti imposto dalla Commissione in sede di svolgimento della prova.

3. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90.

Le motivazioni collegate al voto alfanumerico e contenute nella Tabella-griglia allegata al verbale della Commissione del 15.09.22 sono meramente fittizie.

Più in specifico, prendendo in considerazione ad esempio la votazione relativa al primo ambito e cioè punti 27, essa non collima con il giudizio «manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle TIC» (Tabella allegata, cit.).

Si tenga presente, infatti, che il giudizio attribuito alla ricorrente (27) è di un solo punto inferiore alla sufficienza (28). In altri termini sembra trattarsi di motivazione "fittizia" dalla quale la ricorrente non può dedurre le reali motivazioni che nel concreto abbiano portato la Commissione all'attribuzione di quel punteggio.

Lo stesso ragionamento può essere ripetuto per i giudizi riferiti ad altri ambiti, ove la ricorrente ha ottenuto punteggi vicini alla sufficienza ma giudizi di piena insufficienza. È appena il caso di ricordare che la motivazione deve permettere di capire quali sono gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Amministrazione all'adozione di un determinato provvedimento.

Nel caso che ci occupa, la motivazione è, come detto, meramente fittizia o apparente, concretandosi in una serie di giudizi preconfezionati che, tuttavia, non consentono di capire e cogliere il perché la Commissione ha ritenuto che la ricorrente abbia

manifestato una capacità di progettazione disorganica con voto di 27 appena sotto il 28, oppure il perché l'argomento assegnato sia trattato in mono disorganico e confuso e non già in modo sufficiente.

La motivazione concorsuale dovrebbe riferirsi al candidato come "vestito su misura", mentre quella utilizzata nel caso di specie può riferirsi, data la sua genericità, a qualunque candidato.

Sotto questa prospettiva è dunque altresì illegittimo il provvedimento della Commissione Nazionale o altro Organo del Ministero della Pubblica Istruzione, che contiene il quadro di giudizi e motivazioni predefiniti nonché il verbale che ha attribuito il punteggio insufficiente alla ricorrente".

ISTANZA CAUTELARE

Le ragioni cautelari che connotavano già il ricorso introduttivo devono intendersi trasfuse anche nei presenti motivi aggiunti.

Al riguardo è appena il caso di osservare che, con l'adozione del decreto di approvazione delle graduatorie, il *periculum in mora* è ancora più evidente. I candidati dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso nei prossimi mesi saranno chiamati per la scelta della sede ai fini dell'immissione in ruolo e gli altri rimarranno come idonei nella graduatoria di merito per i prossimi due anni ai fini dell'assunzione nella scuola in esito allo scorrimento della medesima.

Per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso principale e sui sopraestesi motivi aggiunti s'impone oggi, oltre ad altre misure che codesto Tribunale riterrà congrue, che venga disposta, nelle more della decisione del ricorso nel merito, la riedizione/il rifacimento della prova orale della ricorrente avanti a diversa Commissione/Sottocommissione rispetto a quella che ha già giudicato la stessa e che venga altresì disposto l'inserimento della dr.ssa Massarotto nella graduatoria in esito all'eventuale superamento della predetta prova orale.

L'adozione di detta misura si rivela la più opportuna per entrambe le parti.

Da una parte, consentirebbe alla ricorrente di non perdere e/o vedere vanificata la propria chance di venire inserita nella graduatoria concorsuale come vincitrice di concorso o, comunque, come idonea all'insegnamento e dall'altra permetterebbe alla Pubblica Amministrazione di agire nella tranquillità di non vedersi la graduatoria travolta dagli

effetti di una pronuncia giurisdizionale negativa a distanza di anni con possibile “coda” risarcitoria.

Ciò premesso, con il presente ricorso si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo, sicché fatta ogni ulteriore deduzione, produzione e/o richiesta istruttoria, nonché riserva di proposizione di ulteriori motivi aggiunti, la Dottoressa Antonia Massarotto, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lazio – Roma, contrariis reiectis, Voglia così decidere:

- in via sede cautelare,

riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per la ragioni esposte sopra e nel ricorso principale, sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati e assuma ogni ulteriore provvedimento atto a garantire interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso tra cui l'immissione con riserva della Dottoressa Antonia Massarotto nella graduatoria di merito concorsuale oppure disponga la riedizione/il rifacimento della prova orale della medesima ricorrente avanti a diversa Commissione all'uopo nominanda;

- nel merito,

accertata la sussistenza dei vizi di illegittimità lamentati nel suesteso ricorso e nel ricorso principale in relazione ai provvedimenti impugnati così come meglio indicati in epigrafi, li annulli ad ogni effetto di legge;

- in ogni caso,

condanni controparte a rifondere alla ricorrente i compensi e le spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti nella camera di consiglio ai sensi dell'articolo 55 c.p.a.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Si allegano:

1. Decreto m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0000381 in data 2 marzo 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia originario ricorso;

2. Graduatoria classe di concorso AB25 – Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia.

Milano, 9 marzo 2022

Avv. Vincenzo Caiazzo

Avv. Stefano D’Ancona

Avv. Crescenzo Rubinetti